

Riassunto Webinar MOCA – 02 ottobre 2025

Articolo 10 – Sfridi di lavorazione

Introduzione importante e critica del Reg. 2025/351, diciannovesimo emendamento del Reg. 10/2011, è il nuovo articolo 10, paragrafo 2, che regola la rilavorazione di sfridi e ritagli.

L'articolo, strutturalmente tecnico e complesso, è stato oggetto di un lungo lavoro di valutazione e di confronti da parte di Unionplast, al termine dei quali si può dare la seguente lettura alle prescrizioni riportate:

- Monostrato (art. 2.1.a) → sfridi riutilizzabili senza limitazioni particolari, nel rispetto delle GMP.
- Multistrato / stampati / rivestiti (art. 2.1.b-c):
 - senza barriera funzionale → riutilizzabili con valutazione di rischio,
 - con barriera funzionale → riutilizzo vietato.

Questa lettura pone molte criticità, la principale delle quali riguarda il divieto di reimpiego di quelle strutture ABA in cui lo strato A agisce da strato barriera nei confronti dello strato interno B (es. coestrusi con plastica riciclata).

Interpellata, la Commissione ha dato aperture informali per riusi intra-processo, ma servono chiarimenti ufficiali o emendamenti che Unionplast intende richiedere nei tempi più celeri possibile.

Articolo 3a – Elevata purezza

Altra importante novità introdotta dal regolamento 2025/351 è l'introduzione dell'articolo 3a, che introduce il concetto "elevato grado di purezza" delle sostanze utilizzate nella fabbricazione di materiali e oggetti plastici a contatto con alimenti.

Questo obbligo si applica a monomeri, additivi, catalizzatori, solventi e coadiuvanti, ma non ai polimeri (considerati materiali intermedi) né a inchiostri, adesivi e rivestimenti, esclusi dalle specifiche compositive in quanto strati non plastici.

Il nuovo articolo 3a prevede che siano identificati eventuali NIAS presenti nella sostanza utilizzata per la produzione di MOCA. La sostanza può essere considerata di "elevata purezza" se tali NIAS:

- compaiono nella tabella 1 dell'allegato I e rispettano il relativo LMS nelle condizioni di impiego; oppure
- rispettano un livello di migrazione considerato sicuro in base a valutazioni condotte sulla loro tossicità (es. NOAEL, TTC); oppure



- non sono genotossici e la loro migrazione non supera **0,05 mg/kg**; oppure
- sono genotossici o non è possibile escludere che lo siano e la loro migrazione resta sotto **0,15 ppb**.

La responsabilità di valutazione è così suddivisa:

- il **produttore della sostanza** deve conoscere la composizione e dichiarare eventuali NIAS; là dove possibile può già confermare che i NIAS rispettano uno dei criteri di purezza di cui all'articolo 3a;
- il **produttore di polimeri/pellet o ogni ulteriore utilizzatore di sostanze** deve assicurarsi che siano usate solo sostanze conformi all'art. 3a, verificandone la purezza in relazione alle condizioni di applicazione;
- il **trasformatore o ogni ulteriore utilizzatore di materiali intermedi** si limita a verificare la completezza e validità della documentazione ricevuta.

Etichettatura (Art. 14-bis)

Il Regolamento introduce anche nuove prescrizioni in materia di etichettatura e informazione all'utilizzatore finale.

In particolare, per gli **articoli riutilizzabili** diventa obbligatorio fornire istruzioni per garantirne l'uso sicuro e prolungato (es. condizioni di lavaggio, segnali di deterioramento, limiti di temperatura).

Allo stesso modo, per gli articoli realizzati con sostanze soggette a restrizioni specifiche (colonna 10 dell'Annex I), devono essere rese disponibili al consumatore le condizioni d'uso corrette (ad esempio possibilità di utilizzo in microonde o con determinati alimenti).

Queste informazioni possono essere trasmesse in vari modi: etichette, imballi, documenti di accompagnamento o cartellini al punto vendita. L'obiettivo è garantire che l'utente finale sia sempre consapevole delle condizioni che assicurano l'idoneità del prodotto al contatto con alimenti.

Altri aggiornamenti normativi

Nella parte finale del webinar è stato fatto un quadro delle altre normative che incideranno nei prossimi anni sul settore MOCA, oltre al 19° emendamento. I dossier principali su cui tenere alta l'attenzione sono:

- **PFAS (PPWR, art. 5.5)**

Dal **12 agosto 2026** entrano in vigore nuovi limiti per gli imballaggi alimentari fissati dal PPWR:

- massimo **50 ppm di fluoro totale**,
- **250 ppb** come somma dei PFAS non polimerici,
- **25 ppb** per ciascun PFAS mirato.



Il nodo è soprattutto analitico: non esistono ancora metodi armonizzati e la Commissione sta valutando se basare la valutazione solo sul parametro del Fluoro Organico Totale (TOF).

Questo semplificherebbe i controlli, ma non distinguerebbe tra PFAS aggiunti intenzionalmente e contaminazioni accidentali, specie nei riciclati. In parallelo avanza la restrizione REACH, con possibili deroghe per i MOCA e decisioni attese entro il 2026.

- **BPA (Reg. 2024/3190)**

Dal **20 gennaio 2025** è in vigore il regolamento che pone un divieto quasi totale di utilizzo del bisfenolo A e di altri bisfenoli pericolosi nei MOCA (plastica, rivestimenti, inchiostri, adesivi, gomme, siliconi).

È ammessa soltanto la presenza come impurezza di altri bisfenoli a livello **“non rilevabile”** (< 0,001 mg/kg), o in pochissimi utilizzi in deroga (membrane in polisolfone e serbatoi con capacità superiore a 1000 L).

Sono previsti periodi transitori: per articoli monouso fino a luglio 2026 e per altre tipologie fino a gennaio 2029.

- **MOSH/MOAH**

A livello europeo il quadro è ancora in evoluzione, ma la Francia ha già introdotto dal **1° gennaio 2025** il divieto di oli minerali negli inchiostri da stampa per packaging alimentare.

La Commissione sta discutendo possibili limiti armonizzati a livello UE (esclusivamente per i MOAH), ma mancano ancora definizioni univoche e metodi analitici standardizzati.

- **Riciclo chimico e mass balance**

La Commissione ha recentemente aperto al riciclo chimico come tecnologia per il PET riciclato utilizzato nelle bottiglie. Questa introduzione apre nuove prospettive sull'integrazione del riciclo chimico all'interno, ad esempio, delle norme sulla progettazione per il riciclo (art. 6 del PPWR).

- **Biossido di titanio**

La Corte di Giustizia ha annullato in via definitiva la precedente classificazione come cancerogeno. Il TiO₂ rimane quindi in Annex I del Reg. 10/2011 e può essere utilizzato senza obblighi di etichettatura CLP.

